SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Banca d'Italia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Irinotecan Sandoz GMBH» *(11A01649)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Ratiopharm» *(11A01650)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Mylan Generics Italia» *(11A01651)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dorzolamide DOC Generici» *(11A01652)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftazidima Pfizer» *(11A01653)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefpodoxima Sandoz» *(11A01654)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Buprenorfina Mylan Generics» *(11A01655)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicalutamide Sun» *(11A01656)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Sun» *(11A01657)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lorxagen» *(11A01658)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lorazepam Levofarma» *(11A01659)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lorazepam N&P» *(11A01660)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lorazepam Farma Uno» *(11A01661)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Sandoz» *(11A01662)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica Reidratante FKI» *(11A01663)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diosmina EG» *(11A01664)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro FKI» *(11A01667)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Buflocit» *(11A01668)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loftyl» *(11A01669)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vicks Tosse Fluidificante» *(11A01670)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gamibetal Complex» *(11A01671)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imovax Polio» *(11A01672)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piperacillina e Tazobactam EG» *(11A01673)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluvastatina Sandoz» *(11A01674)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Ratiopharm» *(11A01675)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diniket» *(11A01676)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gonasi HP» *(11A01677)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Ratiopharm» *(11A01678)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rekord Ferro» *(11A01679)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Accuprin» *(11A01680)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fibro-Vein» *(11A01681)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fentalim» *(11A01682)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dacriosol» *(11A01683)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spidifen Dol» *(11A01684)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clarisco» *(11A01685)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Foscald3» *(11A01686)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Edenil» *(11A01687)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Condral» *(11A01688)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nefluan» *(11A01689)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Kabi» *(11A01690)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Brinerdina» *(11A01691)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hiberix» *(11A01692)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pilocarpina Cloridrato Allergan» *(11A01693)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Promixin» *(11A01694)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Irinotecan Sandoz» *(11A01695)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Bisoprololo Hexal» *(11A01696)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fluconazolo EG» *(11A01697)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Amlodipina Almus» *(11A01698)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Avalox» *(11A01699)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Octegra» *(11A01700)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Multihance» *(11A01701)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Pulmotec» *(11A01702)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Actiq» *(11A01703)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Estinette» *(11A01704)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Gemzar» *(11A01705)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Avodart» *(11A01706)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Adartrel» *(11A01707)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Zyban» *(11A01708)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Granocyte» *(11A01709)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Triasporin» *(11A01710)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Finacea» *(11A01711)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Albumina LFB» *(11A01712)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Xeomin» *(11A01713)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Imastatin» *(11A01714)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Menjugate» *(11A01715)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Femara» *(11A01716)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Femara» *(11A01717)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Femara» *(11A01718)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Femara» *(11A01719)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Relpax» *(11A01720)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Neurontin» *(11A01721)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Loratadina Sandoz» *(11A01722)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Anzemet» *(11A01723)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Actira» *(11A01724)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Carbidopa/Levodopa Teva» *(11A01725)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sporanox» *(11A01726)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010.

Proroga, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, della Consulta nazionale per il servizio civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 10;

Visto l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 249»;

Vista la relazione sull'attività svolta nel triennio 2007-2009 dalla Consulta nazionale per il servizio civile trasmessa, in data 29 aprile 2010, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quale, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone la proroga per un biennio;

Ritenuto che la Consulta nazionale per il servizio civile, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti della Consulta;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, della Consulta nazionale per il servizio civile operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La Consulta nazionale per il servizio civile operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è ritenuta utile ed è prorogata per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La partecipazione alla Consulta di cui al precedente comma è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto.

In sede di rinnovo della composizione dell'organismo di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali è prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

La spesa della Consulta di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 novembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 158

11A01767

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Poggiomarino (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 dicembre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Canale.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Bottanuco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Bottanuco (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Locatelli;

Vista la delibera n. 27 del 24 novembre 2010 con la quale il consiglio comunale di Bottanuco ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*. n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bottanuco (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bottanuco (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Locatelli.

Gli organi sanitari competenti hanno accertato lo stato di impedimento permanente in cui versa il sig. Angelo Locatelli.

Il consiglio comunale di Bottanuco, con deliberazione n. 27 del 24 novembre 2010, a seguito dell'accertamento di cui sopra, ha preso atto della causa di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bottanuco (Bergamo).

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Vocca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vocca (Vercelli);

Considerato altresì che, in data 7 gennaio 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vocca (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vocca (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Frigiolini.

Il citato amministratore, in data 7 gennaio 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto alla S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vocca (Vercelli).

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Fiesso d'Artico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Fiesso d'Artico (Venezia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fiesso d'Artico (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Piera Bumma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fiesso d'Artico (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 gennaio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 gennaio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiesso d'Artico (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Piera Bumma.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Nogara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nogara (Verona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nogara (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rose Maria Machinè è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nogara (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nogara (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rose Maria Machinè.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2010.

Inclusione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/25/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2010/25/UE della Commissione del 18 marzo 2010, concernente l'iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che l'Italia è stata designata quale Stato membro relatore della sostanza attiva penoxsulam;

Tenuto conto che il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore della sostanza attiva proquinazid;

Tenuto conto che i Paesi Bassi, sono stati designati Stati membri relatori della sostanza attiva spirodiclofen;

Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per la sostanza attiva di cui avevano ricevuto la domanda di iscrizione, hanno effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, sono stati riesaminati dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici EFSA;

Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che per la sostanza attiva penoxsulam è necessario acquisire ulteriori prove ed informazioni, a norma dell'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/25/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/25/UE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate, in particolare nell'art. 13 della direttiva 91/414/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostane attive

1. Le sostanze attive penoxsuiam, proquinazid e spirodiclofen, sono state iscritte, fino al 31 luglio 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari

contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, presentano al Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2010, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2010, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2011, il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, sono revocati a partire dal 10 febbraio 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2010 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2010, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2011, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi l e 2, sono revocati a partire dal 1° febbraio 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento delle scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2011.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2012.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2012.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2013.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissali per lo smaltimento delle relative giacenze.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 novembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 19, foglio n. 79.

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
306	Penoxsulam N. CAS 219714-96-2 N. CIPAC 758	3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide	≥ 980 g/kg L'impurità Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-methoxypyrimidine non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico	1° agosto 2010	31 luglio 2020	Parte A Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come erbicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penoxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — la protezione degli organismi acquatici, — l'esposizione alimentare dei consumatori ai residui del metabolita BSCTA nelle colture successive a rotazione, — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni per affrontare il rischio indiretto per le piante acquatiche superiori. Essi garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2012. Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
307	Proquinazid N. CAS 189278-12-4 N. CIPAC 764	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinalzolin-4(3H)-one	≥ 950 g/kg	1° agosto 2010	31 luglio 2020	Parte A Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proquinazid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — il rischio a lungo termine degli utilizzi nelle viti per gli uccelli che si nutrono di lombrichi, — il rischio per gli organismi acquatici — l'esposizione alimentare dei consumatori ai residui di proquinazid nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione, — la sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
308	Spirodiclofen N. CAS 148477-71-8 N. CIPAC 737	3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate	≥ 965 g/kg Le seguenti impurità non devono superare una certa quantità nel materiale tecnico: 3-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5] dec-3-en-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kg N,N-dimethylacetamide: ≤ 4 g/kg	1° agosto 2010	31 luglio 2020	Parte A Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come acaricida o insetticida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spirodiclofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: —il rischio a lungo termine per gli organismi acquatici, — la sicurezza degli operatori, —il rischio per le larve delle api. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame

11A02040

DECRETO 18 novembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva fluopicolide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/15/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CF, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2010/15/U E della Commissione dell'8 marzo 2010, concernente l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Regno Unito è stato designato quale Stato membro relatore della sostanza attiva fluopicolide;

Considerato che lo Stato membro relatore ha effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che i rapporti di valutazione della sostanza attiva fluopicolide, è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione in forma di rapporto scientifico dell'EFSA;

Considerato che detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopicolide, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che per la sostanza attiva fluopicolide, è necessario acquisire ulteriori prove ed informazioni, a norma dell'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/15/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva fluopicolide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/15/UE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per la sostanza attiva sopra citata, nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopicolide, e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate, in particolare nell'art. 13 della direttiva 91/414/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione della sostanza attiva

1. La sostanza attiva fluopicolide, è iscritta, fino al 31 maggio 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopicolide, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopicolide, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari la sostanza attiva fluopicolide, presentano al Ministero della salute, entro il 30 novembre 2010 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° dicembre 2010; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenenti la sostanza attiva fluopicolide, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2010 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 28 febbraio 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 novembre 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopicolide, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 maggio 2010, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2011, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° marzo 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi l e 2, sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che saranno revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento delle scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto è consentita fino al 30 novembre 2011.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, è consentita fino al 28 febbraio 2012.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, è consentita fino al 30 novembre 2012.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopicolide, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 novembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 19, foglio n. 29.

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
303	Fluopicolide N. CAS 239110-15-7 N. CIPAC 787	2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide	≥ 970 g/kg L'impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico	1° giugno 2010	31 maggio 2020	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluopicolide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche, — ai rischi per gli operatori durante l'applicazione, — al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare il potenziale accumulo e l'esposizione. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprile 2012.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

11A02041

DECRETO 20 gennaio 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cymoxanil revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva cymoxanil;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cymoxanil dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cymoxanil, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cymoxanil, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009;

Considerato che il citato decreto 31 agosto 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 agosto 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cymoxanil, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 agosto 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **cymoxanil**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	009503	MOXAN 30 WDG	16/02/1998	ADICA S.R.L.
2.	009529	MOXAN-R	20/02/1998	ADICA S.R.L.
3.	011112	KUR 30 PB	06/12/2001	AGRIBIO S.R.L.
4.	008760	DITIOMAN	25/09/1995	AGRIM S.R.L.
5.	010097	SISTERAM PB	15/07/1999	AGRIM S.R.L.
6.	008766	CUPRO MICRO	13/10/1995	AGRIMIX S.R.L.
7.	013643	VITAN STOP	15/03/2007	AGRIMIX SRL
8.	006891	R6 ERRESEI TRIPLO	03/12/1986	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
9.	006892	R6 ERRESEI TRIPLO BLU	03/12/1986	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
10.	009481	CUPRONIL	13/01/1998	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
11.	011621	BIOXAN	05/03/2003	CHEMIA S.P.A.
12.	012222	BIOXAN R	31/05/2006	CHEMIA S.P.A.
13.	014209	CURAX	02/04/2008	CHEMIA S.P.A.
14.	014075	MANCY 44	20/02/2008	CHEMIA S.P.A.
15.	010034	ALIADO WDG	24/05/1999	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
16.	009998	GURU 30 WP	29/03/1999	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
17.	010181	GURU R42	11/10/1999	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
18.	012976	STEALTH MZ	01/02/2006	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
19.	013125	CYTORAM-COMBI	03/08/2006	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
20.	011846	OXACIM	30/09/2003	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
21.	009979	CUPROCIM FF	05/03/1999	FIELD FARM S.R.L.
22.	014213	CIXIL 45 WG	09/05/2008	GENETTI SRL - GMBH
23.	009594	SARMOX 30 WDG	08/04/1998	GOWAN ITALIA S.P.A.
24.	010239	SARMOX R BIANCO	20/12/1999	GOWAN ITALIA S.P.A.
25.	010243	SARMOX R BLU	20/12/1999	GOWAN ITALIA S.P.A.
26.	012094	AXIS 45 WG	11/05/2004	GREEN RAVENNA S.R.L.
27.	011837	ANTICRITTOGAMICO SPRAY	30/09/2003	GUABER S.P.A.
28.	012614	ANTICRITTOGAMICO SPRAY ORTO	06/11/2006	GUABER S.P.A.
29.	010347	CYPROC WDG	28/02/2000	GUABER S.P.A.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
30.	010135	RAMEDIT COMBI BLU	02/09/1999	ISAGRO S.P.A.
31.	008939	RAMEDIT COMBI DF	25/10/1996	ISAGRO S.P.A.
32.	009169	RAMEDIT COMBI S	17/03/1997	ISAGRO S.P.A.
33.	008469	RAMEZIN COMBI	14/02/1994	ISAGRO S.P.A.
34.	010288	RAMEZIN COMBI NC	26/01/2000	ISAGRO S.P.A.
35.	009137	RAMEZIN FC	19/02/1997	ISAGRO S.P.A.
36.	009136	RAMEZIN FC WDG	19/02/1997	ISAGRO S.P.A.
37.	008490	SILRAM COMBI	30/03/1994	ISAGRO S.P.A.
38.	008662	AMPELOSAN CM 4-40	31/01/1995	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
39.	014725	CARSON MZ	29/07/2009	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
40.	009607	CORVIT PLUS	20/04/1998	NEW AGRI S.R.L.
41.	014288	TARPON 45 WG	05/07/2008	NUFARM ITALIA SRL
42.	008529	MAXANIL	30/07/1994	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
43.	014031	AKSUM	29/10/2007	ROCCA FRUTTA S.R.L.
44.	012063	RAMESSE 45 WG	18/03/2004	ROCCA FRUTTA S.R.L.
45.	009819	TEXAS	18/11/1998	ROCCA FRUTTA S.R.L.
46.	013448	ZINDER	27/12/2006	ROCCA FRUTTA S.R.L.
47.	009644	SANAVIT COMBI	28/05/1998	SCAM S.P.A.
48.	014220	VITEX 4/40 BLU	09/05/2008	SIAPA SRL
49.	009516	RACIMIL	16/02/1998	SIMAR S.R.L.
50.	010402	CUPROXAMYL 320	22/03/2000	SOCOA TRADING S.R.L.
51.	004082	KALIRAM P BIANCO	09/12/1980	SYNGENTA
52.	004080	REMILATE BIANCO	09/12/1980	SYNGENTA
53.	004499	TRIMIFOL P BIANCO	22/10/1981	SYNGENTA
54.	011976	CYMATE WDG	04/02/2004	TECNITERRA S.R.L.
55.	010677	CYMOTEC M440	22/01/2001	TECNITERRA S.R.L.

11A01928

DECRETO 20 gennaio 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva acido gibberellico;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti acido gibberellico dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 agosto 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **acido gibberellico**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	010045	GIBGRO 10%	25/05/1999	AGRIMIX S.R.L.
2.	006048	GIBEFOL	12/09/1984	BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.
3.	010748	MULTIRADICAL	12/03/2001	BIOLCHIM S.P.A.
4.	010749	NEW JOLLY	12/03/2001	BIOLCHIM S.P.A.
5.	010594	SPRINTEX L	06/09/2000	BIOLCHIM S.P.A.
6.	010698	SPRINTONAL	31/01/2001	BIOLCHIM S.P.A.
7.	010697	ULTRASTIM GLOBAL	31/01/2001	BIOLCHIM S.P.A.
8.	010193	GIB	11/11/1999	CHEMIA S.P.A.
9.	005471	GIBOR	14/09/1983	DOTT. ANTONIO BORACCHINI & C. S.N.C.
10.	006455	DUECI GIBBERELLINE	11/07/1985	GUABER S.P.A.
11.	011584	FITO FLOR	06/02/2003	GUABER S.P.A.
12.	010176	BIOGIB FORTE	11/10/1999	INTERTEC S.R.L.
13.	007422	ORMOCAFFARO COMPRESSE	25/02/1988	ISAGRO ITALIA S.R.L.
14.	005397	ORMOCAFFARO	30/06/1983	ISAGRO S.P.A.
15.	005360	PRO-GIBB	11/05/1983	ISAGRO S.P.A.
16.	005229	KOLFLOR ORMON	10/02/1983	KOLLANT S.P.A.
17.	012223	GIBEROC	28/09/2004	ROCCA FRUTTA S.R.L.
18.	011963	GENIAL GA 3	06/02/2004	SELEZIONE PAC S.R.L.
19.	008058	SIAGIBB	08/04/1992	SIAPA S.R.L.
20.	008701	SIAGIBB SL	13/02/1995	SIAPA S.R.L.
21.	005732	GIBAUXIN	02/02/1984	SIVAM S.P.A.
22.	011891	SINERVIS	22/10/2003	TECNITERRA S.R.L.
23.	008873	SOGIBER	10/06/1996	TECNITERRA S.R.L.
24.	010729	TECNOGIB AGR	16/02/2001	TECNITERRA S.R.L.
25.	007678	AGOR C1	02/02/1989	VALAGRO S.P.A.

11A01929

DECRETO 20 gennaio 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quizalofop-p revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva quizalofop-p;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quizalofop-p dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 novembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quizalofop-p non aventi i requisiti di cui all'art.1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° dicembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quizalofop-p revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

Considerato che il citato decreto 15 settembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 30 novembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quizalofop-p la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall' 1° dicembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 settembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **quizalofop-p**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012539	RHODOS 5 EC	03/08/2007	Nufarm Italia S.r.l.
2.	012479	TESTUDO	04/06/2007	Rocca Frutta S.r.l.
3.	013079	POSTER EC	04/01/2006	Scam S.p.a.
4.	011867	GYOS	10/08/2006	Start-Up s.a.s. Di Galanti Sergio e c.

11A01930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 dicembre 2010.

Riduzione dei premi artigiani ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, non superiore a 300 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che la riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;

Vista la nota preliminare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 32 del 27 luglio 2010 con la quale viene stabilita la riduzione spettante alle imprese artigiane nella misura del 1,88% per l'anno 2009 e del 2,10% per l'anno 2010, sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2009 e 2010 che rispettino le condizioni di cui all'art. 1, comma 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerata la nota INAIL n. 9217 del 13 ottobre 2009;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 14788 del 25 febbraio 2010;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 75466 del 7 settembre 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, sostituire il decreto ministeriale 27 marzo 2009 alla luce dei criteri di concessione della riduzione del premio di cui alle note richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, comma 780 e comma 781, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita in misura pari al 2% per l'anno 2008, del 1,88% per l'anno 2009 e del 2,10% per l'anno 2010.

Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2009.

Art. 2.

Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'art. 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvede ad effettuare, anche ex post, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 301

11A02110

DECRETO 3 dicembre 2010.

Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo e le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione ed in particolare l'art. 24 che rubrica «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2008, di nomina del Commissario Straordinario dell'INAIL;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 79 del 21 aprile 2010, concernente «Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione);

Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla stessa allegate ed i documenti richiamati;

Considerate le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione dell'attuale tariffa in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, allo sconto di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articola con le seguenti modalità.

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

Art. 2.

Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 300

11A02111

DECRETO 20 dicembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Avellino.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 20 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge n. 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro» ed, in particolare, l'art. 44;

Viste le Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale Previdenza Sociale- Div. III - numeri 31 e 33/89, rispettivamente, del 14 e

19 aprile 1989 con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88/1989 cit., sono state fornite istruzioni agli U.P.L.M.O. in merito alla ricostituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. e delle Speciali Commissioni;

Vista, altresì, la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14 dell'11 gennaio 1995 con cui sono state fornite indicazioni circa i criteri di valutazione e ponderazione per la determinazione del grado di rappresentatività delle Associazioni e delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Visto il decreto direttoriale DPL Avellino n. 3 del 17 ottobre 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino per il quadriennio 2006/2010 ed il decreto direttoriale DPL Avellino n. 4 del 17 ottobre 2006 con il quale sono state ricostituite le Speciali Commissioni del medesimo Comitato;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione dei predetti organi collegiali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del citato decreto-legge ed, in particolare, l'art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'I.N.P.S., con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;

Vista la nota n. 1996 del 9 luglio 2010 del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha fissato le linee di indirizzo alle Direzioni provinciali del lavoro al fine di garantire uniformità di applicazione per operare la riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. e che tale riduzione dovrà applicarsi anche ai componenti delle Speciali Commissioni competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti I.N.P.S. per le prestazioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/89 cit.;

Considerata che la suddetta riduzione dovrà essere applicata alle singole categorie già individuate dal legislatore, con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali e, stante l'esplicita previsione legislativa, la necessità di salvaguardare la riserva, in seno al Comitato, della rappresentanza del dirigente d'azienda, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Tenuto conto che, ai fini istruttori per individuare le OO.SS. dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi più rappresentative si è fatto riferimento ai seguenti criteri oggettivi di valutazione e ponderazione a livello provinciale:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Associazioni ed OO.SS.;

b) ampiezza e diffusione delle strutture sindacali;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi ed aziendali di lavoro;

d) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Avellino;

f) partecipazione alla risoluzione di vertenze collettive di lavoro;

g) consistenza del deposito presso la Direzione provinciale del lavoro di Avellino, per l'autentica, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;

Considerato che sui dati sub *a)* non è possibile esercitare alcun controllo di veridicità e che, pertanto, non può che prendersi atto dei dati comunicati;

Tenuto conto dei dati acquisiti da fonti istituzionali, di quelli comunicati dalle Associazioni datoriali e dalle OO.SS. dei lavoratori e di quelli in possesso di questa Direzione provinciale del Lavoro ed, in particolare, di quelli sub. *b)*, *d)*, *e)*, *g)*;

Considerato che, sulla base delle risultanze degli atti istruttori esperiti e delle istruzioni generali fornite, sono risultate maggiormente rappresentative nella Provincia di Avellino:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Unione Generale del Lavoro (UGL);

per i datori di lavoro:

Unione degli Industriali di Avellino, aderente alla CONFINDUSTRIA;

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale Coltivatori Diretti di Avellino (CC.DD.);

Unione dei Commercianti, Turismo e Servizi aderente alla CONFCOMMERCIO.

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la Sede provinciale I.N.P.S. di Avellino il Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino così composto:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti (n. 7):

Imbimbo Sergio - C.I.S.L.;

Tangredi Raffaele - C.I.S.L.;

Barbone Michele - C.I.S.L.;

Nappi Pietro - C.G.I.L.;

De Feo Franco - U.I.L.;

Montano Vincenzo - U.G.L.;

Zarro Giovanni - C.I.D.A.;

Rappresentanti dei datori di lavoro (n. 2):

Maioli Giacinto - Unione Industriali;

Ventre Crescenzo - Unione Industriali;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi (n. 2):

Pizza Carlo - Federazione prov.le CC.DD.;

La Stella Oreste Pietro N. - Confcommercio;

Membri di diritto (n. 3):

Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

Direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello stato o suo delegato;

Direttore pro-tempore della Sede provinciale I.N.P.S. o suo delegato.

Art. 2.

Sono ricostituite le speciali Commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino così composte:

speciale Commissione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1. Favale Angelomichele - Federazione provinciale CC.DD.;

2. Di Leo Francesco - Federazione provinciale CC.DD.;

3. Minichiello Antonio Raffaele - Confederazione Italiana Agricoltori;

speciale Commissione degli artigiani:

1. Petoia Antonio - Confederazione Nazionale Artigiani;

2. Mocella Ettore - Confartigianato;

3. Limone Adolfo - Ass. Cristiana Artigiani Italiani;

speciale Commissione degli esercenti attività commerciali:

1. Festa Errico - Confcommercio;

2. Antoniello Domenico - Confcommercio;

3. De Vito Andrea - Confesercenti.

Fanno, inoltre, parte delle predette Speciali Commissioni i componenti di diritto del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Art. 3.

Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino e le speciali Commissioni hanno durata quadriennale decorrente dalla data del presente decreto.

L'I.N.P.S. di Avellino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000 il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione.

Avellino, 20 dicembre 2010

Il direttore provinciale: PAOLETTI

11A01586

DECRETO 23 dicembre 2010.

Costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Avellino.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 410 c.p.c. come sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 con rubrica «Conciliazione ed arbitrato» e recante, tra l'altro, la composizione della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro;

Vista la nota n. 3428 del 25 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che fornisce, tra l'altro, istruzioni operative per la composizione della Commissione di conciliazione stabilendo, in particolare, che per l'individuazione delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale soccorrono i criteri previsti dalla Circ. n. 14 del 20 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la ricostituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la Circolare n. 14/95 cit. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con cui sono state fornite indicazioni circa i criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione di conciliazione di Avellino secondo la composizione prevista dalla legge n. 183/10 cit.;

Tenuto conto che per l'istruttoria recentemente definita per la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino si è fatto riferimento ai seguenti criteri oggettivi di valutazione e ponderazione:

a) Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Associazioni ed OO.SS.;

b) Ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

c) Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;

d) Consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

e) Partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del Lavoro;

f) Partecipazione alla risoluzione di vertenze collettive di lavoro;

g) Consistenza del deposito presso la Direzione provinciale del lavoro di Avellino, per l'autentica, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;

Ritenuto che, per quel che riguarda i rappresentanti dei lavoratori, può confermarsi la rappresentatività a livello territoriale delle OO.SS. già individuate quali maggiormente rappresentative per la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino, seppur con seggi paritari in considerazione del minor numero di posti da assegnare ai rappresentanti dei lavoratori;

Ritenuto che, per quel che riguarda la rappresentanza dei datori di lavoro, è necessario assicurare le presenze di Associazioni datoriali di tutti i compatti produttivi (industria, agricoltura, commercio e terziario ed artigianato);

Tenuto conto dell'istruttoria per la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino, da cui risultano più rappresentative a livello provinciale le seguenti OO.SS. ed Associazioni datoriali:

per i rappresentanti dei lavoratori: la CISL, la CGIL, la UIL e l'UGL;

per i rappresentanti dei datori di lavoro: l'Unione degli Industriali (per il settore industria), la Federazione provinciale dei Coltivatori diretti (per il settore agricoltura) la Confcommercio (per il settore commercio e terziario), e la CNA (per il settore artigiano);

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Commissione di conciliazione di Avellino presso la Direzione provinciale del lavoro così composta:

Presidente:

Direttore pro-tempore DPL Avellino o funzionario delegato Area III assegnato al Servizio Politiche del Lavoro o un magistrato collocato a riposo;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Ventre Crescenzo - Unione degli Industriali - componente effettivo;

D'Archi Rosanna - Unione degli Industriali - componente supplente;

Vigorita Francesco - Federazione Coldiretti - componente effettivo;

Colucci Giovanni - Federazione Coldiretti - componente supplente;

Festa Errico - Confcommercio - componente effettivo;

Finicelli Vitale - Confcommercio - componente supplente;

Valentino Carmine Antonio - C.N.A. - componente effettivo;

Ricciardelli Gaetano - C.N.A. - componente supplente;

Rappresentanti dei lavoratori:

Barbone Michele - CISL - componente effettivo;

Nazzaro Costantino - CISL - componente supplente;

Visconti Carlo - CGIL - componente effettivo;

Graziano Giuseppina - CGIL - componente supplente;

Flammia Vincenzo - UIL - componente effettivo;

Villani Giovanni - UIL - componente supplente;

Majetta Antonio - UGL - componente effettivo;

Marciano Antonio - UGL - componente supplente.

Art. 2.

I tentativi di conciliazione possono essere affidati a sotto-commissioni presiedute dal Direttore provinciale del lavoro o da un suo delegato.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

Art. 3.

Il Servizio Politiche del lavoro della DPL, darà esecuzione al presente decreto che, a cura dell'Ufficio, sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione.

Avellino, 23 dicembre 2010

Il direttore provinciale: PAOLETTI

11A01587

DECRETO 20 gennaio 2011.

Modificazioni al decreto 14 gennaio 2011 di ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 1 del 14 gennaio 2011 concernente la ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione del Verbano Cusio Ossola;

Rilevato che le generalità relative al nome del rappresentante dei lavoratori - membro effettivo - Beltrami Gianpiero nato ad Omegna il 7 gennaio 1934 sono da intendersi come di seguito indicato: Beltrami Gian Pietro come segnalato dalla organizzazione sindacale in data 19 gennaio 2011 a rettifica di quanto precedentemente comunicato

Rettifica:

Il proprio decreto n. 1 del 14 gennaio 2011 indicando quale rappresentante dei lavoratori - membro effettivo - il sig. Beltrami Gian Pietro nato ad Omegna il 7 gennaio 1934.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Omegna, 20 gennaio 2011

Il direttore provinciale: SERINA

11A01062

DECRETO 28 gennaio 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni, per i dipendenti della società Giacchieri Sas di A. Ferrara. (Decreto n. 56560).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 28 settembre 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Giacchieri SAS di A. Ferrara, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Visto il decreto n. 55546 del 24 novembre 2010, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Giacchieri SAS di A. Ferrara, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 14 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative, della società Giacchieri SAS di A. Ferrara, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010.

Unità: Malpensa (Varese) c/o aeroporto di Malpensa.

Matricola INPS: 7021712581.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A01768

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2011.

Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, nonché gli articoli da 319 a 331 del del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada»;

Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119 che consente il rilascio di certificazioni mediche, attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, da parte di uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, da medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, da medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, da ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, da medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, dai medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da medici militari in servizio permanente effettivo o in quiescenza;

Visto altresì il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che dispone che la suddetta attività di certificazione possa essere espletata dai predetti medici anche quando abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi suindicati, purché abbiano svolto l'attività in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;

Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120 del 2010 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all'art. 119, comma 2 del Codice della strada e dall'art. 103, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il predetto art. 103, comma 1, lettera *a)* che affida le funzioni relative all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, confermando al contempo le modalità di trasmissione della medesima certificazione secondo le procedure di cui all'art. 126, comma 5 del Codice della strada;

Ritenuto che, in apposito tavolo tecnico istituito presso la Conferenza unificata Stato regioni ed enti locali, con riferimento alle modalità di trasmissione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici di cui all'art. 103, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata rappresentata la previa esigenza di un coordinamento nazionale, tra tutte le amministrazioni competenti, relativamente alle procedure di esame per titoli professionali ed iscrizione in apposito albo tenuto a livello provinciale, previste dal predetto art. 103, comma 1, lettera *a)*;

Ritenuto altresì che, nelle more della definizione di tale disciplina, il predetto tavolo tecnico ha formalizzato il proprio assenso alla possibilità di procedere comunque alla disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori previste dall'art. 119, comma 2 del Codice della Strada;

Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all'art. 119 del Codice della strada, non riguardano le commissioni mediche locali che, in sede di rilascio della certificazione medica necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida continuano ad operare secondo le modalità e procedure già in vigore;

Visto l'art. 21, commi 1 e 2 della più volte citata legge n. 120 del 2010 che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5 del Codice della strada e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5;

Tenuto conto che le modifiche introdotte all'art. 126, comma 5 del Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010;

Ritenuto che tanto il decreto di cui all'art. 21, comma 2, quanto quello di cui all'art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010 sottendono ad una medesima finalità, ovvero quella di poter attribuire con univocità e certezza la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto certificatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

Considerato che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del 2010, tale finalità era garantita dalla appartenenza dei predetti soggetti alle amministrazioni e corpi indicati dal comma 2 dello stesso articolo;

Tenuto conto che l'ampliamento a soggetti certificatori, non più necessariamente appartenenti alle predette strutture, richiede l'individuazione di sistemi idonei al soddisfacimento delle suindicate finalità;

Considerata pertanto la necessità di individuare procedure che consentano di risalire con certezza all'estensore della certificazione medica da allegare alla domanda per il conseguimento della patente di guida nonché a quella di rinnovo di validità della medesima;

Ritenuto comunque, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter estendere tali procedure anche ai medici che operano presso le strutture elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada;

Ritenuto altresì che, assicurata con le predette procedure la finalità di certa ed univoca attribuzione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto estensore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia possibile consentire ai medici certificatori di cui all'art. 119 del Codice della strada, come novellato, di procedere al rilascio anche delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità delle patenti di guida, disciplinandone le procedure per la trasmissione al competente ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;

Considerato infine che la molteplicità dei requisiti professionali e di servizio richiesti dall'art. 119, comma 2 del Codice della strada richiedono modalità e tempistiche differenti nella realizzazione delle procedure di cui sopra;

Visto, infine, l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di iscrizione ai rispettivi albi professionali per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 20 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi

1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio

permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.

2. Il Codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

3. Le amministrazioni ed i corpi di cui al comma 1 comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall'incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture.

Art. 2.

Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza

1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonché alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.

2. Il Codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.

Art. 3.

Rilascio di certificazioni da parte di medici non più appartenenti alle strutture

1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici di cui all'art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, negli ultimi cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresì risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.

2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.

Art. 4.

Trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui all'art. 1, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida, provvedono secondo le procedure di cui all'art. 126, comma 5 del Codice della strada, previgenti rispetto alle modifiche apportate allo stesso dalla predetta legge.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 6, comma 2, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 5, quarto, quinto e sesto periodo, del Codice della strada.

Art. 5.

Controlli e pubblicità

1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.

2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicità dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneità fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 6.

Tempistica per la richiesta del codice di identificazione

1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli articoli 1, 2 e 3, è presentata agli uffici competenti secondo quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:

a) dai medici di cui all'art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) dai medici di cui all'art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dalle strutture di cui all'art. 1, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A far data dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli articoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneità psico-fisica alla guida secondo le modalità previste dal presente decreto.

3. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici di cui all'art. 1 possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica, necessari al conseguimento della patente di guida, secondo le modalità previgenti rispetto alle disposizioni dello stesso art. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2011

Il Capo Dipartimento: FUMERO

11A02042

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2010.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il titolo I, capo IV, sezione VII, articoli 111 (aiuti al settore della bachicoltura) e 112 (modalità di applicazione);

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che stabilisce norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta;

Visto il regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore dei bachi da seta;

Visto il regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1982, n. 182, concernente l'erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Considerato l'esiguo numero di operatori del settore del baco da seta e l'attuale ridotta capacità produttiva della bachicoltura italiana;

Ritenuto necessario semplificare e razionalizzare le modalità nazionali di attuazione del regime di aiuto a favore degli allevatori di bachi da seta;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'aiuto previsto per l'allevamento dei bachi da seta di cui ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CEE) n. 922/1972 del Consiglio, nonché le norme di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Regolamento della Commissione», il regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006;

b) «Regolamento unico OCM», il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

c) «AGEA Coordinamento», l'Organismo di coordinamento - AGEA deputato alla gestione del regime di aiuto a favore degli allevatori di bachi da seta;

d) «Organismo pagatore», - Organismo pagatore - AGEA, nonché gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme;

e) «Organismi riconosciuti», gli organismi, pubblici o privati, riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 del regolamento della Commissione, ai fini della produzione e della consegna dei telaini di seme di bachi da seta, nonché del ritiro dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti dei bachi da seta.

Art. 3.

Campagna di commercializzazione

1. La campagna di commercializzazione inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo, come stabilito all'art. 3, lettera *b)*, punto *ii)*, del regolamento unico OCM.

Art. 4.

Concessione dell'aiuto

1. L'aiuto è accordato agli allevatori di bachi da seta alle condizioni previste all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 922/1972 del Consiglio e all'art. 2 del regolamento della Commissione.

2. L'ammontare dell'aiuto è fissato all'art. 111, paragrafo 3. del regolamento unico OCM.

Art. 5.

Domanda di aiuto

1. L'aiuto è concesso agli allevatoti di bachi da seta che presentano domanda all'Organismo pagatore entro i termini previsti dall'art. 3, paragrafo 1. del regolamento della Commissione.

2. AGEA Coordinamento fissa le modalità di presentazione della domanda d'aiuto sulla base di quanto disposto all'art. 4 del regolamento della Commissione.

Art. 6.

Organismi riconosciuti

1. Gli Organismi di cui all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e dell'art. 2, paragrafo 2. del regolamento (CEE) n. 922/72, sono riconosciuti dalle regioni.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1. concerne:

a) Organismi autorizzati alla consegna dei telaini;

b) Organismi autorizzati al ritiro dei bozzoli maturi.

Gli Organismi di cui alla lettera *a)* devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati:

1) impiego di uova debitamente certificate esenti da malattie ereditarie e dotate di vitalità;

2) utilizzo di camere di incubazione idonee per l'allevamento;

3) disporre di attrezzatura idonea al mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Gli Organismi di cui alla lettera *b)* devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati:

1) impiego di strumentazione idonea per la pesatura dei bozzoli maturi cerniti aventi caratteristiche previste all'art. 2, lettera *b)* del regolamento della Commissione;

2) utilizzo di locali idonei per il ricovero dei bozzoli;

3) disporre di strutture idonee per il trattamento dei bozzoli ai fini della conservazione o, in alternativa, assumere l'impegno a commercializzare gli stessi bozzoli entro 10 giorni dall'imbozzolamento o a destinarli alla riproduzione mediante conferimento al centro di produzione seme-bachi dell'unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) o ad altro organismo riconosciuto dallo stesso C.R.A.

3. Gli Organismi di cui ai commi 1 e 2 devono tenere una contabilità, conformemente all'art. 5, paragrafo 1. primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e devono rilasciare agli allevatori gli attestati previsti all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione.

4. Per il mantenimento del riconoscimento gli organismi di cui ai commi 1 e 2 devono presentare alle regioni, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di riconoscimento, nonché l'impegno ad assoggettarsi ai controlli previsti dalle norme comunitarie e nazionali che disciplinano il settore in causa.

Art. 7.

Erogazione dell'aiuto

1. L'Organismo pagatore provvede alla erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento della Commissione.

Art. 8.

Controlli

1. AGEA Coordinamento assicura la realizzazione di un programma di controlli conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di garantire la regolare erogazione dell'aiuto in causa.

Art. 9.

Comunicazioni

1. AGEA Coordinamento provvede alle comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione del 4 luglio 1977.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ministeriale si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012.

2. Il decreto ministeriale 21 giugno 1982 è abrogato.

Roma, 29 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 95

11A01908

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 15 dicembre 2010.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», nel testo introdotto dall'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 63 del 2006, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento per la definizione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di «durata triennale, tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo»;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «… ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica …», ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai fini del calcolo della rappresentatività, rileva esclusivamente il dato associativo, così come sancito espressamente dal richiamato art. 21 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il predetto personale sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. GDAP-197081 del 6 maggio 2010, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, riferiti al 31 dicembre 2009;

Vista la successiva nota GDAP-0230709 del 28 maggio 2010, con la quale il Ministero della giustizia «… conferma che il numero complessivo delle deleghe rilasciate dai funzionari appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nell'anno 2009 a favore della CISL-F.P.I. ora F.N.S. ammonta a 194 (CISL-FNS sigla affiliante n. 77 deleghe; SIDIPE sigla affiliata n. 117 deleghe) …» e precisa che «… il SIDIPE ha cessato il rapporto di affiliazione con l'O.S. CISL-FNS a far data dal 1° marzo 2010»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni …», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione … del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1) FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA CISL;

2) FP CGIL;

3) D.P.S. Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata;

4) Federazione CONFSAL-UNSA;

5) UIL PA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il Ministro: BRUNETTA

11A01927

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Serbia, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica n. 13 agosto 2010 n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2010 supplemento ordinario n. 215 e del deposito dello strumento di ratifica, il giorno 6 gennaio 2011 si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Serbia, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Ai sensi dell'art. 138, l'Accordo sunnominato entra in vigore il 1° marzo 2011.

11A01572

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice consolato onorario in San Luis (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Liliana Mollo, Vice Console onorario in San Luis (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, o dai cittadini italiani;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Luis;

e) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza, della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Luis;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Mendoza;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in San Luis, dando comunicazione all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Mendoza dell'esito degli stessi;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A01573

Istituzione del Consolato onorario in Lipetsk (Federazione Russa).

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Lipetsk (Federazione Russa) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Mosca, con la seguente circoscrizione territoriale: le regioni di Lipetsk, Voronezh, Tambov.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A01576

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rettifica relativa all'avviso concernente l'integrazione dell'autorizzazione unica relativa alla centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Sarmato - Sarmato Energia S.p.a.

Nel comunicato indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, alla pagina 73, prima colonna, al penultimo periodo, dove è scritto: «... ubicata nel Comune di Leinì (TO).», leggasi: «... ubicata nel Comune di Sarmato (PC)».

11A01571

Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto di «Adeguamento del terminale off-shore di rigassificazione di GNL» localizzato a largo della costa e nel sito industriale di Falconara Marittima, presentato dalla società Api *Nova* Energia S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale DVA-2011-0001111 del 20 gennaio 2011 del Direttore Generale della Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a VIA del progetto di adeguamento del terminale off-shore di rigassificazione di GNL, localizzato a largo della costa e nel sito industriale di Falconara Marittima (AN), presentato dalla Società Api *Nova* Energia Srl.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it

Detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

11A01770

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero San Giuseppe al Carmine, in San Giovanni La Punta.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 gennaio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero San Giuseppe al Carmine, con sede in San Giovanni La Punta (Catania).

11A01781

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia Maria Regina della Pace, in Quarto.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 gennaio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Maria Regina della Pace, con sede in Quarto (Napoli), C.da Spinelli.

11A01782

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, intesa ad ottenere modifiche degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ramandolo»;

Visto il parere favorevole della regione Friuli-Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 novembre 2009, presente il funzionario della regione Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "RAMANDOLO"

Articolo 5

1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.
2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%.
3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non può superare il 65%. Per rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è consentito l'uso di botti in legno.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore giallo dorato più o meno intenso,
- sapore gradevolmente dolce, vellutato più o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

11A01769

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-038) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.